

Avv. Ignazio LONGO

Via Argonne n.1 – 10133 Torino

Tel. 011.66.96.622; Fax 011.19.88.62.89

C.so Torino n. 74 – 10086 Rivarolo C.se –To

Tel. 0124.64.15.40; Fax 0124.64.15.41

Pec.ignaziolongo@pec.ordineavvocatitorino.it

TRIBUNALE DI IVREA

*

**PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO A SENSI DELLA
LEGGE 27.1.2012 n. 3 Artt. 14 ter e segg.**

RG 05/2019

Giudice Dott. Bevilacqua

Per la Sig.ra _____ nata a _____ il _____ e residente in _____ rappresentata e difesa dall'Avv. Ignazio Longo per delega _____ 1.6.2018 allegata all'istanza 12.6.2018 di ammissione alla procedura e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, Via Argonne 1 con i seguenti recapiti Tel. 0116696622, fax 01119886289, pec ignaziolongo@pec.ordineavvocatitorino.it, che si indicano per le comunicazioni di legge e ad ogni effetto degli artt. 133,134,136 comma 3 Cpc e art. 176 C.p.c.

PREMESSO

1. La Sig.ra _____ versa in situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge 3/2012 e per la stessa non ricorrono le condizioni di inammissibilità stabilite dall'art. 7 comma 2 della Legge 3/2012..
2. A fronte di quanto sopra l'istante intende avvalersi della procedura di cui alla Legge 3/2012 e particolarmente, attesa la sua situazione patrimoniale e finanziaria, di seguito dettagliatamente descritta, ritiene opportuno farsi luogo a **liquidazione** dei propri beni a norma della legge 3/2012, art. 14 ter .
3. In data 12.6.2018 veniva evidenziata la condizione di crisi economica e finanziaria della Sig.ra _____ comprovata da numerose inadempienze delle obbligazioni assunte e conseguentemente a fronte del chiaro e perdurante squilibrio tra le obbligazioni da assolversi e il patrimonio liquidabile la ridetta a mezzo dello scrivente Avvocato instava al Tribunale di Ivrea per la nomina di professionista ex art. 15 comma 9 della Legge 3/2012 come da copia allegata.
4. Con provvedimento **21.8.2018** il Presidente del Tribunale di Ivrea nominava quale professionista incaricato per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della crisi (OCC) il Dr. Alessandro Ruo Roch con Studio in Rivarolo C.se Via Vallero 3 (RG 1725/2018 VG), conseguentemente a seguito di vari incontri si acquisiva tutta la documentazione utile al

Professionista incaricato per ricostruire la situazione patrimoniale e finanziaria della ricorrente.

5. Conseguentemente l'OCC nominato ha redatto la **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA** a sensi art. 14 ter, comma 3, Legge n. 3/2012 unitamente alle attestazioni e ai giudizi richiesti dalla Legge n. 3/2012. di cui all'art. 14 ter legge 3/2012 che si allega alla presente.

6. La Sig.ra non si trova in alcuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura: non è soggetta infatti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 né ha fatto ricorso nel quinquennio precedente ai procedimenti regolati dalla citata legge; inoltre non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura.

7. Tanto è stato verificato dal Professionista nominato, sia mediante accesso agli atti, che mediante interrogazioni al debitore.

8. La **complessiva posizione debitoria** della Sig.ra è stata così accertata:

Creditore	Importo	Categoria del credito	Note
Intesa Sanpaolo S.p.a.	73.017,11	ipotecario	mutuo ipotecario 1/8/2008 – come da precisazione 5/1/2019 meno pagamenti successivi
Intesa Sanpaolo S.p.a.	2.016,50	chirografo	apertura di credito in c/c
Unicredit S.p.a.	16.942,59	chirografo	finanziamento n. 6522083 con cessione del quinto
Unicredit S.p.a.	8.438,92	chirografo	finanziamento n. 6522147 con delegazione di pagamento
AXACTOR ITALY Spa (già CONSUMIT)	11.591,78	chirografo	finanziamento n. 3077557 2/2/2009
AXACTOR ITALY Spa (già CONSUMIT)	906,42	chirografo	spese per decreto ingiuntivo
Agenzia Entrate Riscossione	1.676,37	privilegio	IRPEF 2008 – 110 2012 0043952502000
Agenzia Entrate Riscossione	322,70	chirografo	Sanzione GTT – 110 2013 0023473776000
Agenzia Entrate Riscossione	337,12	privilegio	IRPEF 2009 – 110 2013 0045242854000
SORIS S.p.a.	479,67	privilegio	Tassa automobilistica 2010 – 2011
SORIS S.p.a.	90,04	chirografo	Sanzioni CdS Città di Torino
Banca IFIS Spa (già Banca Sella, già IFIM)	3.045,35	chirografo	finanziamento
Buffo Danilo	5.500,00	artigiano	lavori per alloggio

Creditore	Importo	Categoria del credito	Note
Intesa Sanpaolo S.p.a.	73.017,11	ipotecario	mutuo ipotecario 1/8/2008 – come da precisazione 5/1/2019 meno pagamenti successivi
Comune di Forno Canavese	416,13	privilegio	TARI -TASI
Comune di Mappano	590,50	chirografo	Sanzioni CdS
Comune di Fioletto	935,20	chirografo	Sanzioni CdS
Condominio	740,00	chirografo	spese condominiali
Totale debiti	127.046.40		

IMMOBILI, BENI MOBILI E DISPONIBILITÀ REDDITUALI

Quanto alla situazione dei beni che vengono messi a disposizione della procedura di liquidazione, si specifica quanto segue.

9. Beni immobili e beni mobili registrati

La debitrice è proprietaria (Cfr. doc. 2) unicamente dell'immobile sito in ,
. Trattasi di alloggio facente parte di fabbricato cosiddetto "mini-condominio" composto da:

- ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, studio, bagno, balcone e un secondo bagno con ingresso dal vano scale comune;
- porzione di cantina al piano interrato;
- sottotetto al piano sovrastante, (raggiungibile tramite scala in legno dal vano scale comune), non abitabile, con piccolo vano ripostiglio.

L'alloggio non ha possibilità di parcheggio all'interno del cortile comune, non avendo la proprietà esclusiva di alcuna porzione del terreno. Le unità immobiliari sopra descritte sono censite al N.C.E.U. come segue:

Titolarità	Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita
1/1		24	335	7	A/3	1	7,5 vani	€ 263,39
1/1		24	335	9	C/2	U	106 mq	€ 202,55

Sull'immobile suddescritto grava ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino 2 il 9/6/2008 ai n. 27522/5868, dell'importo di € 185.450,00 a favore di Intesa SanPaolo Spa,

a garanzia di mutuo di € 92.725,00, contratto dalla signora _____ con atto a rogito Notaio Pierluigi Cignetti di Ivrea in data 16/5/2008, rep. 203492/32727, registrato a Ivrea il 3/6/2008 al n. 3278.

La ricorrente è proprietaria di un'unica **autovettura**, una _____, targa _____, immatricolata il 12/11/2007, di modesto valore (circa 1.500 euro), e indispensabile alla ricorrente per lo svolgimento della propria attività lavorativa; i mobili ed arredi contenuti nell'alloggio sopra citato sono di tipo economico, ovviamente tutti usati e con valore di realizzo pressoché nullo.

10. Redditi percepiti.

La Sig.ra _____ è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione quale _____; la situazione storica dei redditi percepiti è risultata essere la seguente:

anno	reddito annuo lordo	IRPEF e addizionali	reddito annuo netto
2013	24.531	4.043	20.488
2014	26.860	4.798	22.062
2015	27.474	6.139	21.335
2016	24.730	4.089	20.641
2017	24.320	4.354	19.966
2018	26.472	5.910	20.562
Reddito mensile medio (netto da ritenute fiscali e previdenziali)			1.737
meno: trattenuta del quinto UNICREDIT			-265
meno: trattenuta per delega UNICREDIT			-130
Reddito mensile medio disponibile			1.342

11. Cause dell'indebitamento.

Quanto sopra premesso e richiamato, la ricorrente intende preliminarmente esporre quanto segue per quanto attiene alla **genesì del sovraindebitamento**:

- nel 2002 vicende familiari _____ esporre, costrinsero la Sig.ra _____ ad allontanarsi dalla casa coniugale insieme con i figli e dovendo quindi assumere un'abitazione in affitto a _____ con conseguenti spese e onerosi costi. Successivamente nel 2003 si separò in giudizio dal coniuge _____

Nell'accordo omologato avanti al Tribunale di Ivrea che si allega in copia i figli venivano affidati alla madre e il padre avrebbe dovuto contribuire al mantenimento con un assegno mensile di Euro 200,00 rivalutabili che avrebbe dovuto essere aumentato dall'anno 2006 a Euro 425,00 oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche etc...;

- tuttavia l'ex coniuge in larga parte non faceva fronte regolarmente agli oneri di mantenimento e per molti anni sino al divorzio, intervenuto nell'anno 2010, il mantenimento della prole fu di fatto sostenuto pressoché esclusivamente dalla Sig.ra [redacted] che dette fondo ad ogni suo risparmio;
- dopo il divorzio la figlia [redacted] è rimasta a carico della madre Sig.ra [redacted] sino all'anno 2013 quando la stessa si è resa indipendente, mentre nel 2010 il figlio [redacted] era andato a vivere con il padre [redacted];
- nel 2003, anno della separazione, con l'aiuto della sorella [redacted] la Sig.ra [redacted] aveva acquistato in [redacted] un modesto alloggio da ristrutturare, per destinarlo ad abitazione propria e dei figli; si precisa che all'epoca dell'acquisto la nuda proprietà dell'immobile era stata intestata alla sorella e il diritto reale di abitazione alla Sig.ra [redacted] nel 2016 la Sig.ra [redacted] rilevò dalla sorella la piena proprietà del bene, già gravato dal mutuo erogato da San Paolo Intesa a favore della Sig.ra [redacted] (si precisa che la sorella [redacted] si era costituita terza datrice di ipoteca); si precisa che l'immobile subito dopo l'acquisto richiese urgenti lavori di sistemazione impiantistica e di muratura che la signora dovette affrontare;
- nell'anno 2005 lo stabile di [redacted] necessitò di urgente intervento alla copertura deliberato dall'assemblea condominiale, pertanto la Sig.ra [redacted] si determinò a richiedere un finanziamento di 15mila Euro alla finanziaria Advera, erogato il 5.11.2005;
- nell'anno 2007 l'istante dovette acquistare un utilitaria, assolutamente necessaria per raggiungere il posto di lavoro e per le altre incombenze familiari, pertanto chiese ed ottenne un finanziamento Findomestic di € 25.000,00, con cui peraltro estinse il residuo del precedente finanziamento Advera e con il rimanente acquistò l'autovettura;
- nel maggio 2008 l'istante ottenne dall'Istituto Bancario San Paolo un mutuo trentennale di Euro 92.000,00 con garanzia ipotecaria sull'immobile in [redacted] con tale importo la Sig.ra [redacted] estinse il residuo del suddetto finanziamento Findomestic nonché il residuo mutuo della Banca Sella gravante sull'immobile e provvide al pagamento delle spese notarili;
- sempre nel 2008 l'istante perse temporaneamente il posto di lavoro come insegnante; pertanto dovendo avviare almeno nel breve periodo al pagamento tempestivo delle rate del mutuo chiese ed ottenne un finanziamento Findomestic di Euro 5.000,00;

- nel 2009 l'istante si determinò ad accettare un posto di lavoro in Francia; in tale occasione, per potersi sistemare nella nuova destinazione, chiese ed ottenne un finanziamento Consumit di Euro 10.554,00, col quale estinse il residuo del finanziamento Findomestic di Euro 5.000,00 e utilizzò il rimanente per coprire le spese di trasferimento;
- nell'anno 2011, l'istante ottenne una cattedra di ruolo a Napoli; in tale circostanza poiché erano anche sopravvenute spese condominiali di una certa entità oltre ai costi di trasloco e sistemazione in loco, chiese ed ottenne dalla Banca Unicredit un finanziamento di Euro 8.000,00 (maggio 2013) da rimborsarsi in sei anni con cessione del quinto dello stipendio;
- nel 2016 sopravvennero onerose spese straordinarie (rifacimento totale del tetto) relative allo stabile in [redacted], conseguentemente l'istante chiese ed ottenne da UNICREDIT un ulteriore finanziamento di Euro 30.000,00 da rimborsarsi in dieci anni con delega di pagamento mensile.

12. Meritevolezza dell'ammissione della istante [redacted] alla procedura di liquidazione ai fini della successiva esdebitazione.

Come si è sopra dettagliatamente esposto, per far fronte al pagamento del mutuo ipotecario, delle spese condominiali ordinarie e straordinarie e oneri fiscali relativi all'immobile, oltreché delle spese correnti, talora gravate da oneri straordinari conseguenti al necessario trasferimento della sede di lavoro, la ricorrente - la cui unica fonte di reddito è lo stipendio percepito quale insegnante - fu costretta a ricorrere a finanziamenti anche con la cessione del quinto dello stipendio e delega di pagamento.

La ricorrente ha continuato fino ad oggi a subire le trattenute dallo stipendio; tuttavia non ha potuto onorare gli ulteriori finanziamenti e le rate del mutuo fondiario e ciò a fronte della sopravvenienza di ulteriori spese condominiali straordinarie e mantenendo comunque un tenore di vita di pura sopravvivenza.

Si aggiunga che, essendo stata dichiarata sovrannumeraria in Piemonte, la ricorrente, a far tempo dal 1.9.2018, è stata trasferita in Campania e precisamente in Provincia di [redacted] ([redacted]) ove - ancora attualmente - almeno temporaneamente abita, sostenendo ovviamente spese supplementari per soggiorno, viaggi etc.

Si ritiene opportuno osservare e chiarire che **la ricorrente [redacted] giammai ha accesso i finanziamenti per effettuare spese di carattere voluttuario o spese comunque evitabili**, e che la stessa ha sempre mantenuto un **tenore di vita modestissimo**, con l'unico intento di far fronte ai bisogni crescenti dei figli nonché di conservare la proprietà del solo immobile posseduto.

Per le ragioni di cui sopra, **si ritiene che il giudizio di meritevolezza circa l'ammissione alla procedura de quo ben possa essere giudicato positivamente, anche in prospettiva di quanto dovrà essere valutato a sensi art. 14 terdecies, comma 2, lett. a).**¹

*

Sussistono i **requisiti soggettivi** per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lett. a) e b) come richiamato dall'art. 14 ter c. 1 poiché la instante non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/2012 né ha fatto ricorso alle procedure di cui alla citata legge 3/2012 nei precedenti 5 anni e per vero neppure antecedentemente. L'istante non ha compiuto atti in frode ai creditori, come verificato anche dal Professionista nominato.

Sotto un **profilo oggettivo** la ricorrente rientra a pieno titolo nel requisito normativo del c.d. sovraindebitamento, stante lo squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio immediatamente liquidabile per far fronte ai debiti, sicché deve ritenersi definitiva o almeno rilevante l'incapacità di adempiere pienamente le obbligazioni assunte.

I dati documentali provano che la ricorrente non può adempiere regolarmente ai propri debiti e che sussiste chiara sproporzione tra i debiti complessivi accertati e il suo patrimonio prontamente liquidabile atteso che tale patrimonio è in sostanza costituito dall'unico immobile in _____ gravato di mutuo ipotecario.

Il **passivo** è costituito per una larga parte dal citato mutuo e dai finanziamenti tuttora da rimborsarsi, come risulta dall'elenco in atti oltre a debiti verso il Condominio in cui trovasi l'immobile, utenze e oneri fiscali vari per un totale di **Euro 127.046,40**. Oltre a questi, sono stati stimati **€ 16.172,10 quali oneri in prededuzione**, così in dettaglio:

- € 6.421,15 quale compenso per il professionista facente funzione di OCC (importo comprensivo di IVA e contributi previdenziali);
- € 1.750,94 quale compenso per l'assistenza legale (importo comprensivo di IVA e contributi previdenziali);
- € 8.000,00 quale fondo spese per la procedura liquidatoria da instaurarsi.

L'**attivo** è costituito, quanto ai beni immobili, dall'unità immobiliare sita in _____, catastalmente identificata al Foglio 24 mapp. 335 sub 7-9 cat. A/3 e C/2 il cui valore commerciale più probabile ammonta al presente ad Euro 53.000.

Quanto alla titolarità di beni mobili registrati la ricorrente è unicamente proprietaria di autovettura _____, targa _____, immatricolata il 12/11/2007.

¹ "L'esdebitazione è esclusa. a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali (...)" (art. 14 terdecies, comma 2, lett. a).

Sull'autovettura gravano ben 5 fermi amministrativi, onde è evidente che tale bene non ha alcun serio valore commerciale; in più si aggiunga che tale bene risulta essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'istante, funzionale quindi alla produzione anche di quella quota di reddito che viene messa a disposizione della procedura..

Relativamente alla proprietà di altri beni mobili, la ricorrente possiede solo gli arredi dell'appartamento summenzionato, tutti molto usati e di valore commerciale pressoché nullo, oltre ad essere, per legge, non suscettibili di esecuzione.

Venendo all'**analisi reddituale**, la ricorrente è dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di docente, e percepisce mediamente uno stipendio (netto da ritenute fiscali e previdenziali) di circa € 1.37200, al netto delle trattenute per cessione del quinto e delegazione di pagamento; allo stato dette trattenute ammontano mensilmente a Euro 365,00, pertanto **qualora tali trattenute fossero revocate il reddito medio ammonterebbe a mensili Euro 1.737,00 circa.**

Si è predisposto (Cfr. relazione particolareggiata) l'elenco dettagliato delle **spese correnti indispensabili** all'onesto mantenimento della ricorrente il cui totale ammonta a mensili Euro 1.235,00; ne consegue che la **somma mensile eccedente il proprio fabbisogno di sostentamento** risulta pari a circa **500,00 euro mensili.**

Va comunque chiarito che tale somma si renderebbe disponibile, ovviamente, **solo nell'ipotesi in cui, a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione, venissero a cessare le trattenute (a favore di UNICREDIT) attualmente gravanti sullo stipendio dell'istante** (cessione del quinto e delegazione di pagamento). Tali cessazioni rispondono peraltro a criteri di equità già più volte evidenziati dalla giurisprudenza di merito e così riassumibili: la cessione del credito di retribuzione da lavoro (o anche del credito per il TFR) è contratto di vendita di cosa futura, per cui l'effetto traslativo si verifica quando il bene viene ad esistenza; poiché il decreto di apertura della liquidazione "*deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento*" (art. 14 quinquies, co. 3, L. 3/2012) ne deriva lo spossessamento dei beni del debitore, compresi quindi i futuri crediti maturandi per retribuzioni e TFR; per tale motivo la trattenuta del quinto (e analoghe trattenute per delegazione di pagamento) deve cessare a partire dal decreto di omologa.

Inoltre, il credito che il cessionario del quinto può vantare nei confronti della procedura L. 3/2012 **NON È sicuramente privilegiato ex art. 2751 bis n. 1, cod. civ.**; poiché il credito viene ad esistenza solo mensilmente (retribuzione) o al momento della cessazione del rapporto di lavoro (TFR), è solo in quel momento che viene ad essere assistito da privilegio; il credito del cessionario resta quindi solo quello derivante dal finanziamento effettuato e quindi chirografario.

Quanto sopra premesso, e facendo proprie le considerazioni esposte dal Professionista nominato nella Relazione particolareggiata cui si rimanda, la Sig.ra al fine di consentire il massimo soddisfacimento dei creditori e a maggior prova della meritevolezza del proprio comportamento, **propone la liquidazione di tutto il suo patrimonio** per soddisfare nella maggior percentuale possibile i propri creditori attraverso le seguenti modalità:

- **vendita dell'immobile di proprietà** sito in _____ (____), _____ e messa a disposizione del conseguente ricavato;
- **versamento della somma mensile di € 500,00 (cinquecento) per il periodo di sessanta mesi (cinque anni)** dalla data di deposito del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio e quindi così complessivamente per € 30.000 (trentamila); oltre, ovviamente, al deposito di 400 € già effettuato quale deposito giudiziario.

Quanto ora proposto consentirebbe:

- il pagamento integrale delle **spese di procedura** in prededuzione;
- il soddisfacimento del **privilegio ipotecario** nella misura corrispondente al realizzo dell'immobile, stimato in euro 53.030,00;
- il soddisfacimento al 100% degli **altri privilegi**;
- il soddisfo dei **creditori chirografari** (compreso il creditore ipotecario per la parte in precedenza non soddisfatta) nella misura di **circa il 10%**.

Così ome risultante da quanto prospettato nella Relazione particolareggiata dell'OCC:

Riepilogo debiti da soddisfare	importo	% soddisfo	soddisfo
Prededuzione	16.172,10	100%	16.172,10
Privilegio ipotecario	53.030,00	100%	53.030,00
Altri privilegi	7.909,29	100%	7.909,29
Residuo ipotecario a chirografo	19.987,11	9,6%	1.910,40
Chirografi	46.120,00	9,6%	4.408,22
Totali	143.218,50		83.430,00

Per tutto quanto sopra riferito, la ricorrente Sig.ra _____, come in epigrafe rappresentata e difesa

CHIEDE

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ivrea disporre:

- **l'apertura della liquidazione del patrimonio** con liquidazione del bene immobile, dei beni mobili registrati, e con il versamento delle somme percepite eccedenti le spese indispensabili per il sostentamento, per un periodo di **sessanta mesi** dalla data di deposito del decreto di apertura della liquidazione patrimoniale

- la **nomina del liquidatore**, valutando l'opportunità di individuarlo nella persona del Dr. Alessandro Ruo Roch, con studio in Via Vallero 3, Rivarolo. C.se, già professionista nominato OCC della presente procedura;
- la **cessazione delle trattenute attualmente gravanti sullo stipendio** dell'istante, per le motivazioni innanzi addotte.

Con richiesta fin da ora dell'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali in evento non soddisfatti.

Con riserva se necessario di integrare la documentazione si allegano i seguenti documenti:

1. Relazione particolareggiata del Professionista facente funzioni OCC Dr. Alessandro Ruo Roch
2. Istanza di nomina OCC
3. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (2015, 2016, 2017); per l'anno 2018 si allega la Certificazione Unica
4. Accordo omologato di separazione
5. Elenco dei creditori con le somme dovute
6. Elenco di tutti i beni del debitore
7. Certificato di stato di famiglia

Con profonda osservanza.
Torino, li 17.07.2019

Avv. Ignazio Longo